



COMUNEDICODOGNO

(Provincia di Lodi)

***Regolamento
per l'assegnazione degli orti urbani sociali***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 14 aprile 2016

In vigore dal 22 maggio 2016

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 98 del 21 dicembre 2017

In vigore dal 17 gennaio 2017

FINALITA'

Art. 1

L'assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà Comunale, da destinarsi all'orticoltura ed alla floricoltura, ha lo scopo di favorire e di stimolare i cittadini nelle attività occupazionali, finalizzate all'impiego del tempo libero, in attività atte ad incentivare i momenti di socializzazione ed incontro, favorendo tra l'altro un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazioni.

Si intende diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura sostenibile, sensibilizzare le famiglie sull'importanza di un'alimentazione equilibrata e divulgare tecniche di agricoltura sostenibile sviluppando piccole autosufficienze alimentari per n. 20 orti e per n. 4 orti sviluppando attività di agricoltura sociale.

REQUISITI E REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 2

Gli appezzamenti di terreno oggetto del presente testo, di metri quadrati 40 ciascuno, vengono assegnati mediante la stipula di apposito contratto/disciplinare d'uso da sottoscrivere prima della consegna dell'area recante le prescrizioni per la corretta gestione.

L'assegnazione del lotto avviene per sorteggio.

E' obbligatoria inoltre la sottoscrizione del presente regolamento e la partecipazione al piano di formazione previsto dal progetto comunale "Orti di Lombardia".

L'assegnazione delle porzioni di terreno, viene effettuata sulla base della presentazione di apposita domanda redatta sul modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Su tali aree è vietata ogni e qualsiasi attività a scopo di lucro e la concessione in uso dei lotti è gratuita, mentre tutte le spese relative alla manutenzione dei lotti e all'acquisto di strumenti sarà a carico dei concessionari.

Art. 3

Possono partecipare all'assegnazione dei 20 lotti di terreno destinati all'autoconsumo i cittadini residenti nel Comune di Codogno appartenenti alle seguenti categorie:

- Anziani (cittadini che abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 65 anni di età) a cui sono assegnati in via prioritaria;

Qualora, esaurite le richieste delle persone anziane, rimanessero appezzamenti disponibili potranno essere assegnati ai cittadini con meno di 65 anni in stato di disoccupazione accertata.

I concorrenti partecipanti all'assegnazione hanno diritto ad un solo ed unico lotto e non dovranno essere titolari di altri terreni in affitto e/o in proprietà aventi medesima destinazione d'uso.

Art. 4

L'amministrazione comunale su indirizzo della Giunta riserva 4 lotti destinati a progetti di agricoltura sociale come definita dalla Legge 141 del 18 agosto 2015 per i quali saranno siglati appositi accordi con associazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dalla norma vigente in materia o associazioni di promozione sociale iscritte all'albo previsto dalla norma vigente in materia o associazioni culturali iscritte all'albo previsto dalla normativa vigente. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato.

L'Amministrazione valuta ed accoglie richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente alle finalità dell'agricoltura sociale di promuovere e sviluppare inclusione sociale/lavorativa e per fornire servizi educativi, terapeutici, riabilitativi e di cura per persone svantaggiate o con disabilità e senza fini di lucro attraverso l'attivazione di spazi occupazionali che l'Amministrazione sostiene. In questo caso dietro sottoscrizione di una apposita convenzione l'associazione o l'ente interessato assumeranno a proprio carico gli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

Art. 5

Ai concorrenti partecipanti all'assegnazione dei 20 lotti di terreno destinati all'autoconsumo, vengono attribuiti i seguenti punteggi a seconda della situazione ISEE del richiedente:

0 - 16.000 €	10 punti
16.001 € - 20.000 €	6 punti
Oltre 20.001 €	3 punti

Ai concorrenti partecipanti all'assegnazione dei 20 lotti di terreno destinati all'autoconsumo, vengono inoltre attribuiti i seguenti punteggi a seconda della anzianità residenziale del richiedente:

0-5 anni compiuti	0 punti
6-10 anni compiuti	3 punti
Oltre 10 anni compiuti	5 punti

a parità di punteggio viene effettuato un sorteggio.

Il relativo bando di aggiornamento delle graduatorie viene pubblicato, con cadenza quinquennale, all'albo pretorio del Comune e con ogni altra modalità ritenuta utile, al fine di dare la più ampia forma di pubblicità ed informazione ai cittadini.

Con tali graduatorie e, fino ad esaurimento delle stesse, si procederà all'assegnazione degli eventuali lotti disponibili.

GESTIONE DEI TERRENI

Art. 6

Il lotto di terreno concesso deve essere gestito prevalentemente dalla persona a cui è stato assegnato. I familiari possono coadiuvare il Concessionario, senza sostituirsi totalmente allo stesso.

I Concessionari avranno diritto di utilizzare di comune accordo i servizi che verranno messi a disposizione dal Comune di Codogno.

Il Concessionario si impegna a:

- ✓ mantenere l'orto o il giardino assegnato in uno stato decoroso;
- ✓ non detenere animali di qualsiasi specie;
- ✓ tenere pulito ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. viottoli);
- ✓ sostenere le spese per la gestione del terreno, comprensive dell'acqua per l'irrigazione
- ✓ acquistare un contaltri

Il Concessionario non potrà utilizzare, a nessun titolo, spazi all'interno o adiacenti alla zona ortiva, in aggiunta all'appezzamento di terreno assegnato.

La concessione in uso del terreno comunale è gratuita.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose nella conduzione e nell'utilizzo degli orti.

Art. 7

L'assegnazione ha la durata di cinque (5) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno. Non è mai ammesso il rinnovo tacito. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza. Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 8

I prodotti provenienti dalla coltivazione di tali porzioni di terreno non devono essere ceduti a terzi, dietro corrispettivo, dal Concessionario, pena la immediata revoca dell'assegnazione.

I concessionari dei 4 lotti assegnati ad associazioni per finalità di agricoltura sociale dovranno rendersi disponibili ad aderire ad un coordinamento finalizzato alla creazione di un sistema territoriale condiviso relativo alla produzione delle derrate come previsto dal progetto Rigenerare Valore Sociale a cui il Comune di Codogno ha aderito.

Art. 9

In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nel relativo contratto di concessione, vengono stabilite le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto;
2. revoca dell'assegnazione.

La sanzione verrà comunicata direttamente dal Comune di Codogno al Concessionario.

Art. 10

Il Comune di Codogno e gli uffici da esso dipendenti non si assumono nessuna responsabilità in ordine ad eventuali furti, danni e/o incidenti derivanti dalla conduzione dei lotti di terreno da parte dei Concessionari. L'Amministrazione Comunale resta pertanto mallevante da ogni responsabilità civile o penale.

NORME PER IL RISPETTO AMBIENTALE

Art. 11

È fatto assoluto divieto di utilizzo di pesticidi, antiparassitari, diserbanti ed altri prodotti simili che possono recare pericolo alle persone ed all'ambiente. L'Amministrazione Comunale sostiene tutte le metodologie di coltivazione ecocompatibili attraverso momenti di informazione e formazione.

Art. 12

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata in modo differenziato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in applicazione delle tecniche di agricoltura sostenibile.

Art. 13

L'uso dell'acqua è consentito solo ed esclusivamente per l'innaffiatura dei lotti di terreno secondo le modalità e le disposizioni vigenti. È pertanto vietato l'utilizzo dell'acqua per altre finalità.

Art. 14

È vietato l'accesso all'area riservata alle finalità di cui al presente Regolamento, di automezzi a motore. È altresì vietato l'accesso ai cani nell'area destinata alle attività di orticoltura e frutticoltura.

RESPONSABILI

Art. 15

L'Amministrazione Comunale designa un referente, ruolo che potrebbe essere svolto in collaborazione con altri enti e/o associazioni del territorio, a cui sono affidati i compiti di sorveglianza e controllo sugli interventi nelle parcelle individuali e nelle parti comuni e di vigilanza per l'applicazione del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il referente designato, può intervenire nelle particelle individuali per adattare alla realizzazione dell'iniziativa o per rimuovere eventuali strutture incompatibili.